

# **TI\_GERICHTE 14.2011.138 vom 21. Dezember 2011**

TI Tribunale d'appello, 2011-12-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2011.138](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2011.138)

FR: TI\_GERICHTE 14.2011.138 du 21 décembre 2011

IT: TI\_GERICHTE 14.2011.138 del 21 dicembre 2011

## **Regeste**

Opposiz. a sequestro: nuove prove in sede di reclamo - verosimile esistenza e appartenenza dei beni al debitore sequestrato - cessione di crediti ritenuta abusiva (e non simulata)

## **Erwägungen**

### **E. 2**

Il termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC su rinvio dell'art. 278 cpv. 3 LEF). Eventuali osservazioni al reclamo devono poi ossequiare un medesimo termine di dieci giorni (art. 322 cpv. 2 CPC). Proposto l'8 settembre 2011 avverso la sentenza 23 agosto 2011 intimata il successivo 25 agosto e notificata al sequestrante il giorno 31 agosto 2011, il reclamo ossequia senz'altro il termine di dieci giorni ed è così ammissibile. A CO 1 e CO 2 poi, il ricorso è stato intimato il 28 settembre 2011 e notificato il 29 settembre 2011: inviate il 5 rispettivamente

### **E. 6**

Giusta l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo dell'esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza: 1. del credito; 2. di una causa di sequestro; 3. di beni appartenenti al debitore. In concreto resta controverso il presupposto dell'appartenenza al debitore CO 1 dei beni da sequestrare. Il Pretore ha precisato che quest'ultimo si era opposto al sequestro del credito verso il notaio avv. L. \_\_\_\_\_ in quanto la pretesa era stata ceduta alla società opponente CO 2, mentre con riferimento al credito verso il notaio PA 2 la pretesa neppure esisteva (sentenza impugnata, pag. 7 n. 5.2). Il primo giudice ha poi osservato che, dal canto suo, la società CO 2 si era opposta alla citata misura in quanto unica titolare -in forza dell'avvenuta cessione- della pretesa nei confronti del notaio avv. L. \_\_\_\_\_, senza entrare nel merito del credito che -a detta del sequestrante- il debitore sequestrato aveva nei confronti del notaio PA 2 (sentenza impugnata, pag. 7 n. 5.2). Appartenenza dei beni al debitore sequestrato

### **E. 7**

Il sequestro può colpire soltanto beni di proprietà del debitore rispettivamente crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112), atteso che per costante giurisprudenza del Tribunale federale determinante è in linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104 consid. 1; Amonn/Walther, op. cit., n. 7 ad § 51): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile appartengono ad una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato (DTF 106 III 89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto dell'identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III 112-113, 102 III 165 segg.). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è chiesto il sequestro si trovino in

possesso di un terzo o figurino a nome di un terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF ; Messaggio concernente la revisione della LEF dell'8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 119; Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2 a ed., Basilea 2010, n. 53-55 ad art. 271 LEF e n. 31-33 ad art. 272 LEF ), oppure che essi sono stati trasferiti al terzo con un atto manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 segg. LEF) tendente a danneggiare i creditori o favorirne alcuni a scapito di altri (CEF 18 ottobre 2005 [14.2005.67] consid. 3.4). Credito del notaio avv. L. \_\_\_\_\_ verso \_\_\_\_\_

## **E. 8**

Anzitutto il reclamante si duole del fatto che, nella misura in cui riguardava il sequestro del “credito del notaio avv. L. \_\_\_\_\_ verso \_\_\_\_\_ in restituzione dell'importo/averi di CHF 200'000.– depositati sul conto clienti del notaio no. \_\_\_\_\_ a garanzia del pagamento della \_\_\_\_\_ di cui al suo rogito n. \_\_\_\_\_ del 17 novembre 2008, importo di pertinenza e spettanza del signor CO 1” (decreto di sequestro 2 maggio 2011: inc. SO.2011.296), il provvedimento non sia stato mantenuto (reclamo, pag. 5 n. 6.1). Rimprovera al Pretore di non avere affatto considerato che né il debitore sequestrato né la società opponente avevano formulato opposizione in tal senso. In merito pertanto -a detta dell'interessato- il decreto di sequestro era diventato definitivo e già solo per questo motivo la sentenza impugnata andava annullata (reclamo, pag. 5 ad 6.1). La censura sfiora il pretesto. Giova in effetti precisare che con l'opposizione sia il debitore sequestrato sia la società opponente postulavano la revoca e l'annullamento del decreto di sequestro come tale (istanza 5 maggio 2011 pag. 2: inc. SO.2011.311; istanza 11 maggio 2011 pag. 3: inc. SO.2011. 331), riservato il ritiro dell'opposizione da parte della società opponente in quanto riferita al credito di CO 1 verso il notaio PA 2 (sopra, consid. E). Ciò detto -come in sostanza entrambi gli opposenti rilevano (risposta al reclamo 5 ottobre 2011, pag. 6 n. 1; risposta al reclamo 6 ottobre 2011, pag. 4 ad B)- in quanto a lui intestato, legittimo titolare del relativo conto professionale presso quella banca su cui sono stati bonificati fr. 200'000.– (importo fino a concorrenza di cui si postula il blocco del conto) è il solo notaio: in forza del rapporto contrattuale esistente con quell'istituto bancario, dal profilo giuridico egli ne è unico proprietario. Quella somma di denaro serviva a garantire il pagamento dell'imposta sugli utili immobiliari, conformemente agli obblighi che il notaio si era assunto in quanto tale. Dal canto suo, il reclamante non ha mai ravvisato che in questa sua incombenza, l'avv. L. \_\_\_\_\_ -quale terza debitrice- avesse agito o agisse in modo abusivo o comunque con un intento volto a danneggiare i creditori del debitore sequestrato. Di modo che, nulla giustificava il sequestro di beni che formalmente non appartenevano -perlomeno non ancora- a quest'ultimo. Al riguardo, il reclamo è quindi infondato. Credito del debitore sequestrato verso il notaio avv. L. \_\_\_\_\_

## **E. 9**

Il Pretore ha dapprima appurato la validità dell'accordo 1° aprile 2011 con cui il debitore sequestrato confermava di cedere alla società opponente tutti i suoi crediti legati al Condominio \_\_\_\_\_ di cui era titolare nei confronti dei notai che si erano occupati dei rogiti di compravendita delle relative PPP, tra cui appunto per ogni transazione immobiliare gli importi trattenuti a garanzia del pagamento della \_\_\_\_\_ (doc. C/RP: inc. SO.2011. 311): per il Pretore, l'atto ossequiava le esigenze di forma e di contenuto poiché menzionava tutti gli elementi essenziali e necessari al suo perfezionamento, mentre i crediti così ceduti erano determinati a sufficienza (sentenza impugnata, pag. 8 n. 5.3.2). E, da questo punto di

vista, il reclamante nulla obietta. Nondimeno, tanto la tesi del debitore sequestrato quanto quella della società opponente è di sostenere che, in forza della citata cessione di crediti legati all'operazione immobiliare Condominio \_\_\_\_\_, quello nei confronti del notaio avv. L. \_\_\_\_\_ e riferito all'importo trattenuto a garanzia del pagamento \_\_\_\_\_ di cui al rogito n. \_\_\_\_\_ del 17 novembre 2008, non era suo ma soltanto della società opponente (verbale d'udienza 21 luglio 2011, pag. 2 e 5: inc. SO.2011.311 e SO.2011.331): pertanto, il contestato provvedimento colpiva di fatto diritti patrimoniali di terzi. Di qui, la sua illegittimità e la necessità di una sua revoca.

#### **E. 10**

Il reclamante afferma che più indizi confermano che il trapasso di proprietà dal debitore sequestrato alla società opponente di quel credito è avvenuto in forza di un atto simulato (art. 18 cpv. 1 CO) o comunque abusivo (art. 2 cpv. 2 CC): l'accordo 1° aprile 2011 era da interpretare alla luce di tutti i trasferimenti e cessioni in proprietà di beni che il debitore sequestrato aveva disposto a favore di società di famiglia con il preciso intento di ledere i suoi creditori. Circostanze queste che non era possibile sostanziare tramite prova diretta, bensì solo con l'ausilio di indizi oggettivi e concreti (reclamo, pag. 10 n. 7.2). Invece -per i motivi di cui si dirà meglio nel seguito- secondo il Pretore non vi erano elementi a comprova del fatto che la cessione dal debitore sequestrato alla società opponente del credito verso il notaio avv. L. \_\_\_\_\_ era da considerare abusiva o inefficace. Non vi era così motivo per scostarsi dal principio in virtù del quale un sequestro deve colpire beni appartenenti al debitore sequestrato. Di qui, l'accoglimento delle opposizioni e la revoca del sequestro (sentenza impugnata, pag. 8 seg. n. 5.3.3).

#### **E. 11**

In concreto, il Pretore non ha distinto i motivi per cui aveva escluso che la cessione del 1° aprile 2011 fosse un atto simulato rispettivamente abusivo, limitandosi a evidenziare una serie di argomenti per i quali si era convinto che non si giustificava il mantenimento di un sequestro di beni formalmente appartenenti a terzi. Ora, davanti a questa Camera il reclamante ripropone anzitutto la tesi secondo cui la controversa cessione di crediti è da ritenersi un atto simulato (reclamo, pag. 10 seg. n. 7.2 e rinvio a pag. 8 segg. n. 7.1), censura che però è a priori infondata. Certo, vi è simulazione ex art. 18 CO quando le parti concordano che le loro reciproche dichiarazioni non esplicano effetti giuridici corrispondenti alla loro volontà, sia perché hanno inteso creare l'apparenza di un negozio giuridico sia perché intendono celarne un altro (Sentenza Tribunale federale 9 novembre 2000 [5C.113/ 2000] consid. 4b; CEF 20 settembre 2007 [14.2007.21] consid. 2e). Ciò non toglie che chi trasferisce beni propri a terzi al mero scopo di sottrarli all'azione dei suoi creditori, non si rende autore di un atto simulato poiché il negozio giuridico, seppur legato a un fine discutibile, come tale è realmente voluto ( Jäggi/Gauch , Zürcher Kommentar, Zurigo 1980, n. 89 ad art. 18; Winiger , Commentaire Romand, CO I, Basilea 2003, n. 80 ad art. 18; von Thur/Peter , Das Schweizerischen Obligationenrecht, Band I, 3 a ed., Zurigo 1979, pag. 296/297). In specie, il reclamante si limita in sostanza a sostenere che il debitore sequestrato ha disposto la cessione a favore della società opponente allorquando i suoi creditori avanzavano pretese anche mediante atti giudiziari, senza però pretendere che in sé la cessione non era voluta (reclamo, pag. 11 n. 7.2). Tant'è che -come appena visto (sopra, consid. 9)- non ha nemmeno mosso obiezioni su forma e contenuto. Di modo che, al riguardo la questione non merita ulteriore disamina. Resta pertanto da stabilire se, alla luce delle censure sollevate dall'insorgente, la cessione 1° aprile 2011 sia abusiva giusta l'art. 2

cpv. 2 CC (reclamo, pag. 8 n. 7.1).

### **E. 12**

Per il reclamante, che il debitore sequestrato oltre a trasferire alla società opponente tutti i suoi crediti legati al Condominio \_\_\_\_\_ prima con cessione globale del 10 giugno 2009 e poi con atto 1° aprile 2011, abbia altresì tentato di vendere quanto restava della sua macchina \_\_\_\_\_ accidentata e depositata in un garage del Canton Ticino e, di fatto, venduto la PPP n. \_\_\_\_\_ del fondo base n. \_\_\_\_\_ RFD \_\_\_\_\_ di cui era proprietario, rendeva palese la sua volontà di spogliarsi di ogni bene situato in Svizzera (reclamo, pag. 11 n. 7.2a). A ragione. Certo, a detta del Pretore, le citate “cessioni di beni” non indicavano una volontà imputabile al debitore sequestrato di ledere -in accordo con la società opponente- con atti revocabili e abusivi gli interessi dei creditori. In particolare, per il primo giudice, impregiudicato il fatto che ancora non vi era un giudizio definitivo che qualificasse di abusivi quei trapassi e rilevato che il sequestro della carcassa dell'auto aveva trovato conferma poiché la vendita non era stata resa verosimile (sentenza impugnata, pag. 8 in basso n. 5.3.3), a fronte di un chiaro documento attestante l'avvenuta cessione 1° aprile 2011, il sequestrante non aveva addotto elementi tali da renderne verosimile l'abuso o l'inefficacia (sentenza impugnata, pag. 9 in alto n. 5.3.3). Nondimeno, non si può non considerare che la cessione di credito rappresenta oggettivamente un trasferimento -quindi un trafugamento- a terzi di beni che erano del debitore sequestrato. Quest'ultimo medesimo ammette peraltro davanti a questa Camera che in conseguenza di ciò “il preteso creditore non benefici più di un bene che può essere sequestrato”, seppur aggiungendo poi che “questo non vuol dire che il debitore [ossia CO 1] non risponderà se del caso la propria responsabilità venisse accertata” (risposta al reclamo 5 ottobre 2011, pag. 15 n. 10e). Di modo che, sotto questo profilo, la censura appare fondata.

### **E. 13**

Per il reclamante, che le citate cessioni non siano state disposte a favore di un terzo bensì di società di famiglia quali la società opponente (per i crediti concernenti il Condominio \_\_\_\_\_), nel cui consiglio di amministrazione sedeva il padre del debitore sequestrato, e la società \_\_\_\_\_ AG (acquirente della PPP di \_\_\_\_\_), del cui consiglio di amministrazione faceva altresì parte il padre del debitore sequestrato e la cui sede era situata presso la società opponente, era indicativo di un atto abusivo: a entrambe erano note le difficoltà del Condominio \_\_\_\_\_ visto che la società opponente aveva partecipato all'operazione immobiliare, ed erano quindi nella condizione di riconoscere il tentativo del debitore sequestrato di privarsi di tutti i suoi beni (reclamo, pag. 12 seg. n. 7.2b). Ora, a prescindere dalla vendita della PPP di \_\_\_\_\_ che sarà esaminata oltre (sotto, consid. 18 segg.), la censura risulta a ben vedere fondata. Il Pretore ha rilevato che in assenza di informazioni su chi deteneva le azioni della società opponente, che il padre del debitore sequestrato ne fosse amministratore unico non permetteva di concludere a un'identità economica fra gli opposenti (sentenza impugnata, pag. 8 nel mezzo n. 5.3.3). Ha inoltre soggiunto che nulla indicava che quella società fosse stata costituita per occultare i crediti di cui alla cessione 1° aprile 2011 (sentenza impugnata, pag. 8 nel mezzo n. 5.3.3). È tuttavia indubbio che la società opponente era intervenuta in veste di gestore sin dall'avvio dell'operazione immobiliare Condominio \_\_\_\_\_: di ciò danno atto la convenzione transattiva 17 novembre 2008 (doc. A/RP pag. 1: inc. SO.2011.311), gli scambi di corrispondenza prodotti (doc. 2 a 5, 9 a 11: inc. SO.2011.311) e gli estratti internet attinenti la promozione dell'intero complesso (doc. 7 e 8: inc. SO.2011.311). Quantomeno, se non

un'identità economica, è innegabile lo stretto legame esistente fra debitore sequestrato e società opponente riconducibile alla relazione d'affari sorta in rapporto al Condominio \_\_\_\_\_, e che hanno in seguito rilevato -come si vedrà oltre (sotto, consid. 15)- con vincolo di solidarietà. Per il momento, basti rilevare che la citata convenzione

#### **E. 17**

In questa sede, e nella misura in cui questa Camera fosse giunta alla conclusione che erano dati i presupposti per confermare il sequestro del qui esaminato credito, gli opposenti propongono che il provvedimento sia pronunciato limitatamente all'importo di fr. 100'000.- in luogo di fr. 200'000.-, in quanto la quota parte di spettanza del debitore sequestrato era -in virtù della presunzione della comproprietà- pari alla metà (risposta al reclamo 5 ottobre 2011, pag. 17 n. 13; risposta al reclamo 6 ottobre 2011, pag. 12 seg. ad G). Invano. La convenzione transattiva del 17 novembre 2008 con cui è stata sciolta la società semplice "\_\_\_\_\_" previa assunzione di diritti e oneri da parte del debitore sequestrato e della società opponente stabilisce che "per quanto concerne gli oneri tributari, resta in vigore quanto pattuito nel contratto di società semplice (art. 7.2 di detto contratto) segnatamente per le eventuali imposte sugli utili immobiliari" (doc. A/RP, pag. 3 n. 6: inc. SO.2011.311). Sotto questo profilo, trattandosi di sequestro di crediti a garanzia di pretese \_\_\_\_\_ pare senz'altro giustificato -in assenza di altre informazioni e a un giudizio di verosimiglianza- presumere che vi è proprietà comune ( Brunner/Wichtermann in: Honsell/Vogt/Geiser, Basler Kommentar, ZGB I, 2 a ed., Basilea 2003, n. 7 ad art. 646-654a) in luogo della comproprietà. La richiesta degli opposenti va così respinta. Credito del debitore sequestrato nei confronti del notaio PA 2

#### **E. 18**

Il Pretore ha constatato che il reclamante aveva postulato il sequestro di possibili importi riconducibili alla vendita da parte del debitore sequestrato della PPP n. \_\_\_\_\_ fondo base n. \_\_\_\_\_ RFD \_\_\_\_\_ di cui era proprietario dal 3 luglio 2008 (doc. P pag. 1: inc. SO.2011.296). In particolare, nel contesto del relativo contratto di compravendita, dall'estratto del registro fondiario risultava che il notaio PA 2 si era occupato delle contestuali richieste di iscrizione (doc. P pag. 3: inc. SO.2011.296): il reclamante ne aveva così dedotto che il prezzo versato dalla società acquirente \_\_\_\_\_ AG al debitore sequestrato si trovava depositato sul conto notarile di quel legale. Il debitore sequestrato aveva obiettato che l'importo gli era stato corrisposto direttamente senza transitare sul conto del notaio, tesi questa supportata dalla dichiarazione scritta rilasciata da quest'ultimo dove egli confermava l'inesistenza di crediti di pertinenza di CO 1. Il Pretore, pur relativizzandone la portata probatoria poiché la stessa persona fungeva da legale del debitore sequestrato, ha nondimeno evidenziato che si trattava di un documento redatto quale pubblico notaio. D'altra parte la pretesa esistenza di quel credito poggiava su mere allegazioni del sequestrante senza riscontri oggettivi. Inoltre, dell'asserito pagamento diretto del prezzo di compravendita dava atto il medesimo rogito del notaio PA 2. Tutto sommato quindi, per il Pretore era più verosimile la tesi del debitore sequestrato (inesistenza del credito). Di conseguenza, ha disposto la revoca del sequestro in quanto infruttuoso (sentenza impugnata, pag. 10 nel mezzo n. 5.4.1).

#### **E. 19**

Il reclamante obietta che laddove il debitore sequestrato eccepiva l'inesistenza di un credito a suo favore riconducibile alla vendita della citata PPP depositato presso il suo notaio, egli

ammetteva di non essere lesa nei propri interessi: pertanto non era legittimata a interporre opposizione, e quella da lui introdotta era irricevibile (reclamo, pag. 21 n. 8.1). In quanto l'interessato aveva atteso l'udienza per rendere nota questa circostanza, si giustificava un'indennità per ripetibili maggiorata (reclamo, pag. 22 n. 8.1). La censura è tuttavia fuorviante poiché il debitore sequestrato non ha mai preteso che quel bene apparteneva a terzi -nel qual caso la sua opposizione sarebbe potuta risultare irricevibile (CEF 18 giugno 2010 [14.2010.40] consid. 2.1; 26 gennaio 2005 [14.2004.109] consid. 3.2)- ma solo che quel credito non esisteva in sé: e, l'art. 272 cpv. 1 cifra 3 LEF pone appunto in esame la verosimile esistenza e appartenenza al debitore dei beni da sequestrare.

#### **E. 20**

A detta del reclamante il Pretore non era legittimato a dichiarare infruttuoso il sequestro in base a “una dichiarazione del suo [di CO 1] legale equivalente ad una dichiarazione di parte senza valenza probatoria” e nemmeno poteva “senza prove [...] dare per scontato che il pagamento del prezzo di vendita della PPP di CO 1 alla \_\_\_\_\_ AG sia effettivamente avvenuto e sia avvenuto in separata sede” (reclamo, pag. 22 n. 8.2). Tuttavia (sopra, consid. 18), il Pretore non ha dato nulla per scontato. Semplicemente ha ritenuto la tesi del debitore sequestrato più verosimile di quella del sequestrante in quanto e comunque confortata almeno da una dichiarazione di un pubblico ufficiale, mentre la tesi del sequestrante -pagamento tramite il conto notarile del legale del debitore sequestrato- non era sorretta da elementi oggettivi: e, davanti a questa Camera l'insorgente non pretende il contrario. Oltretutto -come ha altresì evidenziato il Pretore- il contratto di compravendita immobiliare (peraltro prodotto dal medesimo sequestrante) di cui al rogito n. \_\_\_\_\_ del notaio PA 2 rileva che “ritenuto come il presente contratto non preveda il pagamento del prezzo mediante versamento in mani del notaio, il notaio rogante è impossibilitato ad operare qualsivoglia trattenuta a valere quale garanzia per il pagamento dell'imposta sugli utili immobiliari, come di ogni altro onere...” (doc. 33/OO recte doc. 20 pag. 7: inc. SO.2011.311), circostanza che il reclamante pare nemmeno considerare. Di modo che, così come proposto, il reclamo è addirittura immotivato (art. 321 cpv. 1 CPC).

#### **E. 21**

Per finire, il reclamante sembra porre particolare importanza al fatto che il notaio non aveva comunicato al competente UE l'inesistenza del credito: il professionista era così venuto meno ai propri obblighi e quindi incorso in responsabilità civili e penali (reclamo, pag. 22 n. 8.2), lasciando quasi intendere che -fosse stato il caso- già a quel momento il sequestro avrebbe potuto essere dichiarato infruttuoso. L'argomento è fuorviante poiché non considera che in materia di esecuzione del sequestro, quando controversa è l'esistenza stessa di un credito non contenuto in una cartevalori, l'UE non ha alcuna facoltà -a meno di disporre di elementi certi e indubbi- di determinarsi su aspetti di diritto materiale dichiarando infruttuoso e per quel motivo un siffatto provvedimento ( Reiser, op. cit., n. 47 ad art. 275). Pertanto, la questione non poteva che essere affrontata nella procedura di opposizione al sequestro. La critica è così senza pertinenza. Spese giudiziarie

#### **E. 22**

Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo va parzialmente accolto nel senso di confermare il sequestro presso lo studio dell'avv. L. \_\_\_\_\_, del credito di CO 1 nei confronti del notaio avv. L. \_\_\_\_\_ in restituzione dell'importo di fr. 200'000.- depositato a garanzia del pagamento della \_\_\_\_\_ di cui al suo rogito n. \_\_\_\_\_ datato 17 novembre

2008, sul conto del notaio n. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_. In questi limiti, le opposizioni di debitore sequestrato e società opponente vanno di conseguenza respinte. Per il resto, ossia nella misura in cui ha disposto la revoca del sequestro del credito del notaio avv. L. \_\_\_\_\_ verso la rispettiva banca detentrica del suo conto professionale, e del credito di CO 1 nei confronti del notaio PA 2, la sentenza pretorile trova conferma. L'esito del giudizio odierno impone una modifica del dispositivo sugli oneri processuali di primo grado, che vanno ripartiti a dipendenza del vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Dal canto loro, davanti a questa Camera, gli opposenti si vedono respingere la richiesta formulata a titolo subordinato (sopra, consid. 17). Ai fini della soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC) si giustifica così una ripartizione a metà fra reclamante da una parte e opposenti (a titolo solidale) dall'altra, delle spese giudiziarie (tassa di giustizia [art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF] e spese processuali [art. 95 cpv. 2, 105 cpv. 1 CPC]). Le ripetibili (art. 95 cpv. 3, 105 cpv. 2 CPC), sono compensate. Motivi per i quali richiamati gli art. 271 segg. LEF, art. 95, 105, 106, 251 lett. a, 319 segg. CPC, art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e il Regolamento sulle ripetibili; pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1, 1.1 e 2 della sentenza 23 agosto 2011 del Pretore \_\_\_\_\_ (inc. SO.2011.311 e SO.2011.331), sono così riformati: " 1. Le opposizioni 5 maggio 2011 di CO 1, \_\_\_\_\_, e 11 maggio 2011 di CO 2, \_\_\_\_\_, al decreto di sequestro n° \_\_\_\_\_, pronunciato nei confronti di CO 1, \_\_\_\_\_, emesso il 2 maggio 2011 dalla Pretura \_\_\_\_\_ (inc. SO.2011. 296), sono parzialmente accolte. 1.1 Di conseguenza, è confermato il decreto di sequestro 2 maggio 2011 (n° \_\_\_\_\_) della Pretura \_\_\_\_\_ (inc. SO.2011. 296) eseguito presso l'avv. L. \_\_\_\_\_, del credito del signor CO 1 nei confronti del notaio avv. L. \_\_\_\_\_ in restituzione dell'importo di CHF 200'000.– depositato a garanzia del pagamento della \_\_\_\_\_ di cui al suo rogito n. \_\_\_\_\_ del 17 novembre 2008 sul conto del notaio n. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_. Per il resto, il decreto di sequestro 2 maggio 2011, è revocato. 2. La tassa di giustizia, fissata in fr. 500.–, e le spese, da anticipare dagli opposenti in solido fra di loro, è posta a carico di CO 1, \_\_\_\_\_, limitatamente a fr. 150.–, e CO 2, \_\_\_\_\_, per fr. 100.–. La rimanenza resta a carico di RE 1, \_\_\_\_\_. RE 1, \_\_\_\_\_, rifonderà a titolo di ripetibili fr. 1'200.– a CO 1, \_\_\_\_\_. Verso CO 2, \_\_\_\_\_, le ripetibili sono compensate." II. La tassa di giustizia di complessivi fr. 1'200.–, già anticipata dal reclamante RE 1, \_\_\_\_\_, resta a suo carico in ragione di fr. 600.–. La rimanenza è a carico di CO 1, \_\_\_\_\_, e di CO 2, \_\_\_\_\_, con vincolo di solidarietà. Le ripetibili sono compensate. III. Intimazione: – PA 1; – PA 2; – PA 3. Comunicazione alla Pretura \_\_\_\_\_. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente \_\_\_\_\_ La vicecancelliera Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il valore litigioso della vertenza va stabilito in fr. 707'576.20, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.